

# ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

## TRA

Il Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell'Agenda Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA-TERIN), con sede legale in Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma, nella persona dell'Ing. Giorgio Graditi, Direttore del Dipartimento a.i., domiciliato per la carica presso la suindicata sede;

## E

\_\_\_\_\_ (nel seguito denominato Soggetto pubblico prescelto), con sede legale presso \_\_\_\_\_, nella persona del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la suindicata sede;

## PREMESSO CHE

- l'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati e supporto tecnico-scientifico alle imprese, alla pubblica amministrazione e alla comunità nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;
- in particolare, il Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell'ENEA (di seguito ENEA-TERIN) svolge attività di studio, analisi, ricerca e sviluppo di tecnologie/processi innovativi nonché fornitura di servizi tecnici avanzati/supporto tecnico-scientifico e per il trasferimento di tecnologie/conoscenze nei settori delle energie rinnovabili, delle tecnologie per l'efficienza energetica e per gli usi finali dell'energia, quali smart cities, mobilità sostenibile e trasporto innovativo, uso sostenibile dei combustibili, sistemi di accumulo di energia, smart grids e sistemi ICT;
- il Soggetto pubblico prescelto è un ente pubblico di ricerca, istituito \_\_\_\_\_, ai fini \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_;
- ENEA-TERIN, attraverso la Divisione Smart Energy (TERIN-SEN), è beneficiario del Progetto MOD-ENERGY "Applicazione e diffusione di modelli d'intervento nel campo dello smart lighting/street/building per il contenimento dei consumi energetici nelle Città Metropolitane" finanziato nell'Ambito II - "Progetti Pilota" - Obiettivo specifico II.1 - "Azioni innovative" del Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020, ed è identificato con il Codice Unico di Progetto (CUP) E61C22001310001;
- il progetto ha una durata di 37,5 mesi a partire dal 14 Novembre 2022, con scadenza al 31 Dicembre 2025;
- secondo quanto previsto nel Progetto, l'ENEA per la realizzazione delle attività dovrà avvalersi della collaborazione di un soggetto pubblico avente finalità istituzionali e statutarie di ricerca, dotato di adeguate competenze tecnico-professionali ed organizzative da selezionare attraverso un Avviso di Manifestazione di Interesse che garantisca evidenza pubblica alla scelta del soggetto prescelto, con il quale stipulare un accordo di partenariato pubblico-pubblico;

- l'avviso è stato pubblicato sul portale di negoziazione ENEA-UBUY;
- a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute è stato individuato il Soggetto pubblico prescelto;
- ENEA-TERIN ed il Soggetto pubblico prescelto intendono sottoscrivere un accordo di collaborazione per lo sviluppo esecutivo delle attività previste nell'Allegato Tecnico, specificante ruolo e compiti di ciascuna Parte nello svolgimento delle attività di cui sopra;
- le Parti, essendo entrambe pubbliche amministrazioni, intendono ricorrere all'art. 15 della legge 241/90 e s.m.i. che prevede che le pubbliche amministrazioni possano concludere tra loro accordi scritti per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, motivandoli opportunamente ai sensi dell'art. 3 della predetta legge attraverso l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato tale scelta;
- con riferimento all'art. 15 di cui al punto precedente, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010, ha sancito il principio ribadito in più sentenze dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo cui "un'amministrazione pubblica può adempiere ai compiti ad essa attribuiti attraverso moduli organizzativi che non prevedono il ricorso al mercato esterno per procurarsi prestazioni di cui necessita, avendo piena discrezionalità nel decidere di far fronte alle proprie esigenze attraverso lo strumento della collaborazione con altre autorità pubbliche" nel caso in cui risultino soddisfatte le seguenti condizioni: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitarne la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

#### **TENUTO CONTO CHE**

- il progetto MOD-ENERGY si propone di applicare su scala dimostrativa, nell'ambito comunale selezionato di Palermo, specifici modelli d'intervento - efficaci e immediatamente replicabili - a sostegno dell'Asse 2 del PON METRO (efficienza energetica), con particolare riferimento alle Azioni 2.1.1 (Illuminazione Pubblica Sostenibile) e 2.1.2 (Risparmio Energetico negli Edifici Pubblici);
- in particolare, il progetto consente di realizzare, nel Comune di Palermo, un dimostrativo su scala metropolitana delle soluzioni tecniche e tecnologiche precedentemente studiate e testate solo in realtà urbane di medie dimensioni (Livorno, La Spezia, etc.). In questo modo sarà implementato un modello di riferimento replicabile in altri Comuni limitrofi, ampliando al tempo stesso i servizi innovativi da mettere a disposizione delle Amministrazioni interessate dato che al monitoraggio energetico di edifici pubblici e sistemi di illuminazione sarà aggiunto e testato anche il monitoraggio sismico;
- il progetto implica il trasferimento di conoscenze nei campi di attività del Soggetto pubblico prescelto in favore dell'universo degli stakeholders coinvolti nella tematica;
- la missione del Soggetto pubblico prescelto è \_\_\_\_\_;

- ENEA prevede nel proprio statuto di supportare la formazione universitaria e post-universitaria attraverso tutti gli strumenti propri del mondo accademico, quali a titolo di esempio tesi di laurea, dottorati, master, tirocini e stage, dimostrando in tal modo di porre particolare attenzione allo sviluppo di rapporti di collaborazione con le Università;

### **CONSIDERATO INOLTRE CHE**

- sulla scorta di quanto sopra, il progetto è funzionale all’attuazione delle finalità istituzionali di entrambe le Parti e realizza una sinergica convergenza su interessi comuni delle parti medesime, non da ultimo il trasferimento di conoscenze innovative per la promozione del progresso economico e sociale delle comunità urbane, pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna delle due amministrazioni firmatarie;
- il progetto medesimo prevede la costituzione di un gruppo di lavoro misto, composto da figure professionali messe a disposizione da entrambe le Parti, le quali contribuiranno effettivamente, ciascuno con proprio ruolo e responsabilità, all’esecuzione delle attività progettuali;
- il progetto medesimo gode di un contributo finanziato con risorse comunitarie gestite dall’Agenzia della Coesione Territoriale, la cui disciplina di rendicontazione prevede esclusivamente il rimborso delle spese sostenute dai partner di progetto, adeguatamente supportate dalla presentazione dai relativi giustificativi, escludendo in modo tassativo l’erogazione di marginalità di profitto di alcun genere;
- il Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020, attraverso cui il progetto è finanziato, ammette l’Accordo fra Pubbliche Amministrazioni come una delle modalità per l’attuazione degli interventi;
- l’accordo non interferisce con le norme in materia di appalti pubblici in quanto le attività che verranno svolte dal Soggetto pubblico prescelto non sono configurabili come prestazioni di servizi, ancorché di ricerca e sviluppo, trattandosi, viceversa, di un apporto trasversale “di partnership” alla compagine di progetto dove conoscenze e competenze delle parti si sinergizzano fra loro al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi del progetto;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 (Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo tra P.A.

#### **Art. 2 (Oggetto dell’Accordo)**

1. ENEA-TERIN ed il Soggetto pubblico prescelto intendono collaborare alla implementazione di specifiche attività del progetto MOD-ENERGY finanziato a valere sul Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020 - POC\_Adg\_II.1.1.C.
2. Ai fini del precedente comma 1, ENEA-TERIN e il Soggetto pubblico prescelto metteranno reciprocamente a disposizione le proprie rispettive conoscenze e competenze sulle tematiche di interesse per lo sviluppo delle attività. La collaborazione fra le Parti sarà basata sui principi di reciprocità, trasparenza ed equa distribuzione di oneri e benefici scaturiti.

**Art. 3**  
**(Task e rispettivi ruoli delle Parti)**

1. Il Progetto è suddiviso in 5 fasi. Le attività oggetto di collaborazione si articolano nelle attività di seguito elencate nell'ambito di ciascuna fase. Task, rispettivi ruoli delle Parti e risultati attesi vengono riportati nell'Allegato Tecnico al presente accordo e di esso fanno parte integrante e sostanziale:

- Attività 2-Trasferimento dei principi e schemi di riferimento su interoperabilità di sistemi e servizi Smart secondo standard internazionali (NIST, UNI, ISO) e schemi guida di riferimento alla città di Palermo. (FASE 1);
- Attività 6-Supporto al Comune nella implementazione dell'intervento di Smart Lighting (FASE 2);
- Attività 10-Analisi delle azioni previste dal PO Palermo del PON Metro in materia di Smart Building (FASE 3);
- Attività 11-Analisi degli edifici scolastici individuati oggetto dell'applicazione dimostrativa a Palermo e loro caratterizzazione completa (FASE 3);
- Attività 12-Concettualizzazione e impostazione intervento dimostrativo in collaborazione con l'amministrazione comunale di Palermo (FASE 3);
- Attività 13- Predisposizione specifiche tecniche/funzionali e capitolati relativi ai componenti tecnologici (FASE 3);
- Attività 14-Realizzazione piattaforma ICT (Smart City Platform) basata sull'IoT per la gestione dei Big Data (FASE 3);
- Attività 15-Progettazione di dettaglio, implementazione e avviamento dell'intervento dimostrativo (FASE 3);
- Attività 16-Monitoraggio, analisi congiunta dei risultati e validazione del modello tecnologico (FASE 3);
- Attività 18 -Realizzazione di un sistema di simulazione di supporto alle decisioni (DSS) per gli interventi di smart building (FASE 3);
- Attività 19-Analisi delle modalità gestionali attuali e previste per i sistemi di smart lighting/street/building nelle città metropolitane delle Regioni meno sviluppate (FASE 4);
- Attività 20-Sviluppo di attività per la definizione delle modalità di replicazione dei predetti modelli, sotto i profili tecnologico, gestionale ed economico (FASE 4);
- Attività 21-Organizzazione ed esecuzione di una campagna d'informazione per promuovere la diffusione dei modelli nelle altre città metropolitane delle Regioni meno sviluppate (FASE 5);

- Attività 22–Realizzazione di una piattaforma di Knowledge Sharing da porre a servizio delle città metropolitane (FASE 5);
- Attività 23–Realizzazione e gestione di un sito web dedicato al progetto (FASE 5);
- Attività 24–Simposio finale sulle tematiche trattate nel progetto (FASE 5).

2. ENEA-TERIN è il Beneficiario del progetto secondo la disciplina di cui al Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020, ricoprendo il ruolo di leader della partnership;

3. La partecipazione del Soggetto pubblico prescelto è funzionale ad assicurare che i modelli, le soluzioni e le nuove pratiche sviluppati, realizzati e verificati nel corso del progetto medesimo rispondano ad appropriati requisiti, tali da integrare le dimensioni sociale economica ed occupazionale dello sviluppo energetico delle comunità urbane, massimizzandone al contempo i benefici attesi.

#### **Art. 4 (Comitato dell'Accordo)**

1. Le Parti costituiranno un Comitato per la gestione delle attività di interesse comune oggetto del presente accordo. Il Comitato sarà costituito da 2 rappresentanti, uno nominato da ENEA-TERIN e l'altro da Soggetto pubblico prescelto. Si riunirà in autonomia sulle iniziative da intraprendere nel rispetto dei programmi di attività e per le necessarie azioni di monitoraggio. In particolare:

- a) Direzione strategica;
- b) Predisposizione di un piano dettagliato delle attività da svolgere;
- c) Verifica periodica dei risultati del progetto;
- d) Identificazione di eventuali misure ed azioni correttive da adottare per il conseguimento delle finalità progettuali;
- e) Individuazione delle soluzioni per agevolare la collaborazione e il coordinamento delle attività di reciproco interesse;
- f) Definizione e promozione di iniziative su temi di interesse comune finalizzate alla diffusione dei risultati del progetto presso altre amministrazioni pubbliche.

#### **Art. 5 (Obblighi delle Amministrazioni stipulanti)**

1. Per l'attuazione del presente Accordo le Parti si impegnano a:

- a) utilizzare le proprie risorse umane e strumentali per svolgere le attività del progetto nel rispetto della normativa vigente;
- b) svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e secondo il piano di dettaglio di cui al precedente articolo 4;
- c) informare l'altra Parte sulle attività effettuate e sulle criticità eventualmente rilevate nell'ottica del miglioramento continuo delle attività.

#### **Art. 6 (Aspetti economici e relativi impegni delle Parti)**

1. Il progetto gode di un contributo che sarà erogato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale a valere sui fondi del Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020, a totale copertura dei costi previsti.
2. Per le attività relative al presente Accordo ENEA-TERIN riconoscerà al Soggetto pubblico prescelto l'importo di Euro 563.732,00.
3. ENEA-TERIN, attraverso i propri competenti organi amministrativi, provvederà alla gestione del contributo di cui al punto 2, nonché al trasferimento delle quote di contributo spettanti a Soggetto pubblico prescelto.
4. Le Parti si impegnano a rendicontare i costi sostenuti a valere sul contributo di cui al precedente comma 2 secondo le regole e la disciplina del Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020 nonché in accordo alle ulteriori eventuali direttive che potranno essere impartite dall'Agenzia della Coesione Territoriale durante il corso del progetto.

**Art. 7**  
**(Obblighi di riservatezza)**

1. In relazione al presente Accordo non si potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni compresi nell'Accordo, o pubblicare in maniera parziale o totale i contenuti degli stessi, senza la previa autorizzazione dell'ente titolare del dato.

**Art. 8**  
**(Trattamento dei dati)**

1. Le Amministrazioni stipulanti sono titolari del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti dalle stesse prodotti. Al fine di consentire l'erogazione delle funzioni di cui al presente Accordo, ciascuna di esse nomina l'altra quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali.
2. I responsabili esterni possono a loro volta ricorrere alla nomina in forma scritta di altri responsabili e/o incaricati esterni del trattamento, eventualità che dovrà essere resa nota preventivamente al titolare.
3. Nell'ipotesi di recesso di una delle parti ovvero alla scadenza dell'Accordo, per qualsivoglia causa, le designazioni a responsabile esterno e incaricato del trattamento dei dati personali che sono state poste in essere decadono automaticamente.

**Art. 9**  
**(Decorrenza e durata dell'Accordo)**

1. La durata del presente Accordo è stabilita fino al 31 Dicembre 2025, decorrente dalla data della sua sottoscrizione, eventualmente rinnovabile salvo diversa indicazione.

**Art. 10**  
**(Recesso)**

1. Il recesso è possibile su richiesta di una delle Amministrazioni stipulanti ed avrà effetto decorsi 6 (sei) mesi dalla comunicazione. Resta inteso che le attività già avviate, coerenti con il programma e con le finalità del presente Accordo, che dovessero avere comportato obbligazioni vincolanti per

una delle Parti saranno regolarmente portate a compimento anche se parte consistente di esse dovesse eccedere il termine del recesso stesso.

**Art. 11**  
**(Disposizioni di rinvio)**

1. Per tutto quanto non previsto dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti che sorgono dal presente Accordo tra le Amministrazioni stipulanti, si fa rinvio a quanto previsto dalle vigenti norme sulla Contabilità di Stato, nonché dalle disposizioni del Codice Civile e dalle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto dell'Accordo.

2. Nell'ipotesi in cui le parti abbiano necessità di acquisire da soggetti terzi servizi, beni o lavori connessi all'esecuzione del presente Accordo, esse si impegnano al rigoroso rispetto del Codice degli appalti, di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.

**Art. 12**  
**(Controversie concernenti l'esecuzione del presente Accordo)**

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le Parti, concernenti l'esecuzione del presente Accordo, saranno composte in via amministrativa bonaria e, in mancanza, si applicano gli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il Dipartimento Tecnologie Energetiche  
dell'ENEA

*Il Direttore ad interim, Ing. Giorgio Graditi*

\_\_\_\_\_

Per il Soggetto pubblico prescelto

*Il Direttore, \_\_\_\_\_*

\_\_\_\_\_